

## COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento  
Via Roma 34 - 38085 Pieve di Bono-Prezzo  
**SERVIZIO TECNICO**  
Tel. 0465/674775 - Fax 0465/670368  
e-mail: tecnico@comune.pievedibono-prezzo.tn.it  
PEC: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it  
Codice Fiscale e Partita IVA 02401730227

Pieve di Bono-Prezzo, 2 maggio 2017

Prot. n. c\_m365 - 03,05.2017 - 2108 / F

Oggetto: certificato di destinazione urbanistica.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pieve di Bono-Prezzo;

- ✓ Vista la variante 2015 al Piano Regolare Generale adottata definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 di data 28 dicembre 2015;
- ✓ Vista la vigente Carta di Sintesi Geologica e le relative Norme di Attuazione approvate dalla Giunta Provinciale;
- ✓ Visto il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) approvato dalla Giunta Provinciale;
- ✓ Visto l'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- ✓ Visto l'Atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 di data 13 aprile 2017;

certifica

che secondo il vigente Piano Regolatore Generale le particelle sottoelencate ricadono nelle zone e con le prescrizioni come ivi descritte:

la 285 in C.C. CRETO di mq. 863, risulta vincolata nel seguente modo:

**nella Variante al Piano Regolatore Generale:**

in ZONE B - AREE RESIDENZIALI ESISTENTI SATURE B1 - art. 19.1.1 Norme di Attuazione;

in SOPRAELEVAZIONI E AMPLIAMENTI - art. 19.1.1 Norme di Attuazione;

**nella Carta di Sintesi Geologica:**

in AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO AREE SENZA PENALITA' - Carta di Sintesi Geologica Provinciale Norme di Attuazione;

in AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO AREE A CONTROLLO SISMICO a bassa sismicità (zona sismica 3) - Carta di Sintesi Geologica Provinciale Norme di Attuazione;

**Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o gestori di pubblici servizi.**

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE  
geom. Roberto Bolza



*Roberto Bolza*

# COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento  
Via Roma 34 - 38085 Pieve di Bono-Prezzo  
**SERVIZIO TECNICO**  
Tel. 0465/674775 - Fax 0465/670368  
e-mail: tecnico@comune.pievedibono-prezzo.tn.it  
PEC: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it  
Codice Fiscale e Partita IVA 02401730227

## Estratti Norme Attuazione Variante 2015 al Piano Regolatore Generale

Certificato di Destinazione Urbanistica  
n. 11/2017 di data 2 maggio 2017

## **VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO NORME DI ATTUAZIONE**

### **19.1 - Zone B – Aree per insediamenti residenziali esistenti sature e di completamento**

Tali zone sono caratterizzate dall'essere totalmente o parzialmente edificate, intendendo parzialmente edificate le zone che rispondono alle caratteristiche di cui all'art. 2, lettera B), del D.M. n.1444/1968; esse si suddividono nelle seguenti zone:

- Zone residenziali esistenti sature
- Zone residenziali di completamento

#### **Art. 19.1.1 - Aree residenziali esistenti sature – [B1]**

In tali zone sono inclusi edifici che non presentano particolari caratteristiche storiche.

L'edificazione è soggetta alle seguenti norme:

1. Le aree libere sono inedificabili, fatti salvi gli ampliamenti in aderenza di cui al punto 2.
2. Per gli edifici esistenti è ammessa la sopraelevazione di 50 cm. o un aumento volumetrico del 10% di quello esistente da realizzare anche in aderenza agli edifici.
3. Per gli edifici contrassegnati con apposita simbologia (\*) e riferimento normativo specifico, è ammessa la sopraelevazione. La sopraelevazione è concessa ai fini di rendere abitabile un ulteriore piano riferito al solaio di copertura dell'ultimo piano esistente già abitabile; pertanto la sopraelevazione massima corrisponde all'altezza necessaria ad ottenere, sull'intera superficie netta dell'ultimo piano realizzabile, l'altezza minima abitabile di ml 2,20, se trattasi di piano avente per copertura l'assito delle falde del tetto, o l'altezza minima abitabile di zona (2,60-2,50-2,40) se trattasi di piano avente per copertura orizzontale il controsoffitto o il solaio realizzato a separazione fra i muri perimetrali e il tetto.
4. Negli ambiti areolari definiti con perimetrazione asteriscata e contrassegnati con apposita simbologia (\*) e specifico riferimento normativo, è ammessa per l'edificio esistente la demolizione del volume con ricostruzione dello stesso, incrementato del 10%. L'altezza del nuovo edificio non può superare quella dell'edificio esistente, incrementata del 10%. La demoricostruzione, fatti salvi i presupposti dei commi 1 e 2 dell'art. 84 della L.P. n.15/2015, sarà oggetto di progetto convenzionato all'interno del quale verranno stabiliti, il nuovo sedime dell'edificio, la quota di spiccato, eventuali allineamenti e le opere di urbanizzazione con eventuali cessioni di aree a titolo gratuito al Comune.

## **NORME DI ATTUAZIONE DELLA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA PROVINCIALE**

### **AREE SENZA PENALITÀ GEOLOGICHE**

In questa classe ricadono le aree geologicamente sicure e stabili delle quali si possiedono adeguate conoscenze geologiche e geotecniche. In tali aree qualunque intervento è soggetto a quanto specificato nel punto B5 del D.M. 11 marzo 1988.

Per interventi di modesto rilievo, così come definiti precedentemente nella classe "*aree con penalità leggera*", i calcoli geotecnici di stabilità possono essere omessi, ma l'idoneità delle soluzioni progettuali adottate e del sistema di smaltimento delle acque deve essere motivata con apposita relazione geotecnica firmata dal progettista o da un tecnico abilitato, basata su una caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sulla quale possa essere responsabilmente basata la progettazione.

Tale relazione dovrà contenere stralcio della cartografia di sintesi geologica dello strumento urbanistico in vigore con ubicazione dell'area dell'intervento.

### **Interventi esenti da perizia geologico - geotecnica**

Nelle aree di controllo geologico con penalità gravi o medie, penalità leggere e nelle aree senza penalità geologiche restano esenti da indagini geologiche -geotecniche le seguenti opere:

- recinzioni di qualunque tipo;
- interventi di ristrutturazione, risanamento e manutenzione straordinaria di edifici o di singole unità immobiliari che non comportino variazione nella distribuzione dei carichi sui terreni di fondazione o scavi di qualsiasi entità. In questo caso è richiesta una dichiarazione del progettista che attesti tale situazione e certifichi l'assenza sull'edificio in questione di fessurazioni che possono essere imputate a cedimento e/o movimento dei terreni di fondazione;
- interventi di ripristino allo stato originale di muri a secco facenti parte di terrazzamenti del versante per lo sfruttamento agricolo e non svolgenti la funzione di sostegno per ripe a valle od a monte di strade od opere di qualunque tipo, e sempreché limitati in altezza a 2.0 metri con tratti dissestati di lunghezza non superiore a 6 metri;
- pavimentazioni stradali purché non comportino una significativa variazione del coefficiente di deflusso della sede stradale.